



Tribunale di Modena

Ordine Avvocati di Modena

**LIQUIDAZIONE EQUA INDENNITA'**  
**IN RELAZIONE ALLA NOMINA DI AVVOCATI**  
**ALL'INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO E DI TUTORE**  
**PRESSO IL TRIBUNALE DI MODENA**

\*\*\* \*\*

L'art. 379 comma 1 c.c. stabilisce il principio generale della gratuità dell'ufficio tutelare e l'art. 411 comma 1 c.c. prevede l'applicabilità di tale disposizione normativa anche all'amministrazione di sostegno. Principio conforme allo spirito che anima la Legge n. 6/2004. Le disposizioni normative in questione prevedono in ogni caso la possibilità di riconoscere all'Amministratore di Sostegno, e dunque anche al Tutore, un'equa indennità tenuto conto della entità del patrimonio del tutelato/amministrato, delle difficoltà riscontrate nella gestione e dell'impegno profuso in favore del soggetto beneficiario.

Il codice civile stabilisce che la indennità debba essere "equa", escludendo pertanto la natura di vero e proprio corrispettivo quantificabile sulla base delle tariffe professionali vigenti, e riconducendola piuttosto all'alveo di una corresponsione finalizzata a compensare il professionista, in termini di spesa e di tempo sottratto ad altre attività, con riferimento alla cura della persona dell'amministrato e dei suoi interessi patrimoniali. L'indennità, pertanto, dovrà essere giusta, commisurata e proporzionata all'attività concretamente svolta dall'Amministratore di Sostegno o dal Tutore.

La normativa ha indicato, quali parametri per la liquidazione del predetto indennizzo, l'entità del patrimonio e le difficoltà riscontrate nell'amministrazione, di tal che:

1. il criterio dell'entità del patrimonio ha natura oggettiva poiché, in ottemperanza all'obbligo di rendicontazione di cui all'art. 380 c.c., il Giudice Tutelare viene in tal modo reso periodicamente edotto dell'entità dei beni posseduti dal beneficiario;
2. il criterio della difficoltà dell'amministrazione è rimesso al prudente apprezzamento del Giudice Tutelare che, partendo dal dato oggettivo, sarà tenuto a considerare tutti gli aspetti e le difficoltà sorte nella gestione della procedura, di carattere non esclusivamente patrimoniale.



\*\*\*

Le parti intendono trasfondere i sopra indicati principi in apposite Tabelle, calcolando le percentuali delle eque indennità sulla base dell'entità del patrimonio ed i possibili aumenti percentuali, a seconda delle difficoltà riscontrate nella gestione.

Così operando:

- i soggetti tutelati o amministrati avranno la garanzia che il loro patrimonio andrà a soddisfare la liquidazione dell'indennità in favore del loro Amministratore di Sostegno o Tutore sulla base di criteri lineari e coerenti, frutto di una attenta analisi da parte del Giudice Tutelare;
- il Giudice Tutelare avrà a disposizione un punto di riferimento per la determinazione della equa indennità in sede di liquidazione;
- il Pubblico Ministero sarà agevolato nella valutazione circa la correttezza della liquidazione disposta dal Giudice Tutelare, mediante parametri certi su cui basarsi;
- gli Amministratori di Sostegno e i Tutori e avranno la certezza di vedersi riconosciuta una gratificazione equa, commisurata all'oggettivo patrimonio dell'amministrato e alle specifiche difficoltà presentate dall'amministrazione, anche sul versante della cura della persona.

L'elaborazione della Tabella per la liquidazione dell'equa indennità si basa sui seguenti criteri:

#### 1. **Patrimonio liquido.**

Il calcolo dell'indennità verrà effettuato tenendo principalmente conto del patrimonio liquido posseduto dall'amministrato/interdetto (compresi investimenti, rapporti bancari e finanziari e polizze assicurative) alla data indicata per il deposito del rendiconto annuale.

Il calcolo così elaborato sul patrimonio liquido alla scadenza annuale prevista nel decreto di apertura della misura di protezione o al termine dell'incarico rappresenterà la base per la liquidazione.

Pertanto, il Presidente del Tribunale di Modena, il Giudice Tutelare e il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena approvano le seguenti Tabelle per la liquidazione dell'indennità degli Avvocati Amministratori di Sostegno/Tutori, da applicare secondo il criterio **PROGRESSIVO PER SCAGLIONI:**

<b>Compendio patrimoniale mobiliare (da intendersi come patrimonio disponibile o investito al termine del periodo di riferimento)</b>	<b>Percentuale di indennità progressiva PER SCAGLIONI</b>
Fino a € 20.000,00	7 %
Da € 20.001,00 a € 50.000,00	5%
Da € 50.001,00 a € 100.000,00	2%
Da € 100.001,00 a € 300.000,00	1,5%
Da € 300.001,00 a € 500.000,00	1,2%
Da € 500.001,00 a € 1.000.000,00	1%
Oltre a € 1.000.001,00	0,5 %

In ogni caso, il Giudice Tutelare potrà motivatamente discostarsi dai valori previsti dalla suindicata tabella qualora si renda necessario valorizzare le peculiarità specifiche dell'amministrazione.

## **2. Complessità dell'attività.**

Individuata la somma base, spetterà al Giudice Tutelare aumentarla:

- sino al 20% in caso di patrimonio immobiliare, tenendo altresì conto della gestione e della eventuale locazione degli stessi;
- sino al 20% in caso di particolari difficoltà di gestione della amministrazione di sostegno, anche derivante da problematiche inerenti alla cura della persona (es. necessità di particolari terapie sanitarie o ricoveri ospedalieri, ricostruzione del tessuto familiare in situazioni di emarginazione o di conflitti endofamiliari) e/o da una situazione di alta conflittualità familiare nella gestione, nonché nei casi in cui l'operato dell'amministratore abbia prodotto un incremento significativo del patrimonio del beneficiario.
- sino al 50% in caso di attività straordinaria, quali successioni, divisioni, transazioni, compravendite immobiliari o di mobili registrati, partecipazione a giudizi (che dovranno naturalmente avvenire tramite legali incaricati). A tal fine l'Amministratore di Sostegno/Tutore si impegnerà a documentare nelle proprie rendicontazioni le attività compiute nella gestione degli interessi dell'amministrato, allegando la documentazione relativa all'attività straordinaria (dichiarazione di successione; atto di divisione/transazione; atto di compravendita; ecc.), con indicazione, ove possibile, del valore della stessa.
- Gli aumenti - sempre calcolati sulla base del patrimonio mobiliare di cui al punto 1 - sono quantificati a discrezione del Giudice Tutelare che potrà cumularli.

- In caso di situazione di liquidità inferiore a € 3.000,00, nulla verrà riconosciuto per l'attività svolta.
- Verranno in ogni caso rimborsate le spese anticipate dall'Amministratore di Sostegno/Tutore, ove documentate, non appena il patrimonio dell'amministrato/interdetto lo consenta. Qualora si tratti di spese di trasferta, le stesse dovranno essere quantificate utilizzando le tabelle ministeriali relative ai rimborsi chilometrici.
- Si precisa che non verranno rimborsate le spese di trasferta all'Ads/Tutore per recarsi nei comuni del circondario per i quali egli abbia manifestato la disponibilità ai sensi dell'art. 3 del Regolamento sull'istituzione/tenuta dell'elenco degli Ads.  
Dovranno altresì essere specificate eventuali ulteriori spese anticipate per pedaggi autostradali.
- Gli Amministratori di Sostegno/Tutori presenteranno i rendiconti (attualizzati alla data della scadenza del termine stabilito dal Giudice Tutelare) **entro 30 giorni dal termine stabilito nel decreto di nomina o dal termine della procedura** (per revoca, rinuncia, sostituzione, cessazione, decesso) e potranno chiedere il riconoscimento in loro favore delle eque indennità, contestualmente al deposito del rendiconto, avendo cura di specificare il calcolo dell'importo richiesto sulla base del presente Protocollo.
- Per i rendiconti depositati, senza giustificato motivo, con **ritardo superiore a 60 giorni** rispetto al termine di 30 giorni di cui al punto precedente, l'equa indennità potrà essere motivatamente ridotta dal Giudice Tutelare, secondo il suo prudente apprezzamento.
- L'indennità come sopra calcolata deve intendersi su base annuale, per cui, in caso di incarico per periodo inferiore (per intervenuto decesso del beneficiario; revoca; rinuncia; sostituzione; cessazione dell'ADS) o superiore (tempo superiore all'anno tra giuramento e scadenza primo rendiconto), l'indennità verrà conseguentemente ridotta o aumentata in base all'effettivo periodo di attività svolta.
- Il Giudice Tutelare provvederà, sempre che il rendiconto sia tempestivo, completo e corredato dalla necessaria documentazione, ad esaminare i rendiconti e a riconoscere ai professionisti i relativi equi indennizzi, oltre al rimborso delle spese dagli stessi documentate.
- Viste le numerose e contraddittorie pronunce delle Commissioni Tributarie in merito all'inquadramento dell'indennità a fini fiscali, nonché la pronuncia della Corte di Giustizia UE del 15.4.2021, il Giudice Tutelare, nel liquidare l'indennità, specificherà


“oltre accessori se ed in quanto dovuti”, lasciando all’Avvocato Ads/Tutore, unico responsabile nei confronti del Fisco, la responsabilità in merito all’inquadramento fiscale della stessa.

Modena, li 18 febbraio 2025

TRIBUNALE DI MODENA


Il Presidente

*dott. Alberto Rizzo*




Il Presidente di sezione

*dott. Riccardo Di Pasquale*



Il Giudice Tutelare

*dott.ssa Carolina Clo'*



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MODENA

Il Presidente

*avv. Roberto Mariani*

